

Art. 92 – Mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola è consentito, nei limiti delle funzioni ammesse per ciascun sottosistema di appartenenza, per edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 01/05 per i quali sia dimostrata, con le modalità previste dalla suddetta L.R. e relativo Regolamento di attuazione, la perdita del requisito di ruralità.

2. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici e manufatti ~~di Superficie Utile lorda (Sul) inferiore a 60 mq. ed~~ aventi **parti strutturali inconsistenti** e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.).

2.bis E' consentito il cambio di destinazione d'uso quando mediante un intervento di sostituzione edilizia si preveda l'accorpamento di più manufatti, purché non aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso, ~~anche singolarmente di Superficie utile lorda (Sul) inferiore a mq. 60,~~ finalizzato alla realizzazione di un unico nuovo edificio con Superficie Utile lorda non inferiore a mq. ~~60~~ **58, comprensiva di eventuale addizione funzionale prevista dall'art. 68, comma 4. Tale intervento è consentivo una tantum per gli annessi di pertinenza esistenti, con riferimento alle unità immobiliari presenti nel fabbricato principale alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico.**

2.ter L'intervento di cui al precedente comma 2.bis è consentito anche nel caso in cui i manufatti ~~di superficie inferiore a 60 mq.~~ vengano demoliti e ricostruiti accorrandoli ad un edificio esistente ad uso abitativo, ad esclusione di quelli per i quali il presente Regolamento Urbanistico prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc) (re) o di ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril) di cui al comma 1 dell'art. 70.

3. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 01/05 e previa presentazione della documentazione di cui all'art. 12 comma 4 del "regolamento regionale sul territorio rurale" del 14/02/2007.

4. Gli interventi ambientali di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 45 della L.R. 01/05 devono garantire: un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti; il mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

5. Il cambiamento di destinazione d'uso di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente **dotata delle infrastrutture** (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

6. Il mutamento della destinazione d'uso agricola è sottoposto alla verifica della disponibilità per ogni singola U.T.O.E. in relazione ai valori massimi ammissibili dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale riportati nella tabella di cui all'art. 149.